

Publicato il 17/02/2022

N. 00031/2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00058/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Guerrieri, Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di \_\_\_\_\_, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del verbale prot. n. 5564 del 27/01/2022 (ma pubblicato in data successiva) contenente il nuovo elenco degli ammessi e degli esclusi all'esito della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo pieno ed indeterminato, da Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, nella parte in cui esclude dall'ulteriore prosecuzione della procedura

concorsuale il ricorrente (ID domanda nr. 2069787) con la seguente oscura motivazione “non valutabile”; del verbale n.19 del 01/02/2022, di fissazione della prova orale del Concorso in parola per il giorno martedì 22 febbraio 2022, limitatamente alla parte in cui esclude il ricorrente (ID nr. 2069787); di ogni altro atto presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto e di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione del merito del gravame, appare necessario lasciare la “*re adhuc integra*” fino alla delibazione collegiale della istanza, per cui può disporsi la sospensione dell'esclusione e per l'effetto disporre:

-- la posposizione della prova orale del ricorrente, che è prevista per i candidati ammessi il 22 febbraio 2022, ad altra data comunque successiva al 10 marzo 2022;

-- l'apposizione di un'espressa riserva di un posto nella graduatoria, in attesa della decisione del presente gravame.

Considerato altresì che, in relazione alla necessità di una delibazione della causa rapida e completa, appare necessario ordinare al Consorzio il deposito in giudizio, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del c.p.a. :

- dei provvedimenti della Commissione Tecnica Esaminatrice per il Concorso pubblico in base ai quali il ricorrente prima è stato prima ammesso alla prova orale e poi è stato ritenuto “non valutabile”;

-- delle eventuali comunicazioni inviate al ricorrente relative sul caso “*de quo*”;

-- di una sintetica relazione del Dirigente della struttura delle “Risorse Umane sul procedimento in esame.

Il predetto Direttore dovrà provvedere al relativo deposito entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del presente decreto.

P.Q.M.

1. Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a. nei limiti di cui in motivazione;
2. ordina gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
3. fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 17 febbraio 2022.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

IL SEGRETARIO